

**ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU dal 2012 al 2013**

Anno	Deliberazione n. del	Aliquota ordinaria	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze	I proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, portatori di handicap riconosciuto grave e permanente al 100% ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.n.104/92 o per coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave come sopra indicato.	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 133.	Detrazione abitazione principale	SOLO PER ANNI 2012/2013 Ulteriore detrazione per figli minori di anni 26, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei genitori - fino ad un massimo di euro 400,00
2012	C.C.n.31 del 28/09/2012	8,8 per mille	5,5 per mille	4,00 per mille	2,00 per mille	€ 200,00 + eventuale detrazione figli	
2013	C.C.n.27 del 10/09/2013	8,8 per mille	5,5 per mille (MINI IMU al 24/01/14)	4,00 per mille	2,00 per mille	€ 200,00 + eventuale detrazione figli	

**ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI dal 2014 al 2015**

Anno	Deliberazione n. del	Aliquota ordinaria		Aliquota immobili in categoria A10 e D		Aliquota immobili in categoria A10 D C01 C02 C03 Strumentali		Fabbricati rurali		Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze	
		IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI
2014 e 2015	C.C.n.42 e 44 del 31/07/2014	9,8 per mille	0 per mille	10,6 per mille	0 per mille	-8,10 per mille categoria catastale A10  8,10 per mille categoria catastale D (7,6 per mille allo stato e 0,50 al comune)  7,6 per mille categorie catastali C01 C02 C03  Il comune di Brembio per agevolare le attività commerciali, artigianali e professionali, ha verificato che la tasi (istituita dal 2014) per gli immobili strumentali per le attività sopra indicate e i cui immobili siano di proprietà - è interamente deducibile dalle imposte erariali, mentre per l'IMU NO (solo per il 20% o 30% a seconda degli anni)	2,50 per mille categorie catastali A10 e D  2,2 per mille categorie catastali C01 C02 C03  pertanto per chi aveva/ha i requisiti ha deciso di deliberare differenti aliquote rispetto all'ordinaria in modo da permettere a chi poteva usufruire dell'agevolazione di utilizzarla interamente per la massima aliquota tasi applicabile Presentando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31/12/dell'anno	0 per mille	1 per mille	<b>L'abitazione principale è esentata dal 2014</b> dal pagamento dell'IMU (residenza anagrafica e dimora abituale propria e del proprio nucleo familiare) <small>(novità introdotta dalla legge di stabilità 2014 comma 707 art. 1 Legge 27.12.2013 n.147)</small> <b>PAGANO IMU AL 6 per mille</b> solo categorie catastali A01 A08 A09 e relative pertinenze fino alla concorrenza di una per tipologia catastale C06 C07 C02 detrazione euro 200,00	2 per mille -Abitazioni principali di categoria catastale A02 A03 A04 A05 A06 A07 A11 e relative pertinenze fino alla concorrenza di una unità immobiliare per tipologia catastale C06 C07 C02  -Unità immobiliari possedute da anziani o disabili ricoverati in istituto che non affittino o cedano diritti reali di proprietà o godimento ad altri  -Alloggi sociali - quota a carico dell'inquilino 10%  -Casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio  -unità immobiliari possedute dal personale delle Forze di polizia  -unità appartenenti alle Cooperative a proprietà indivisa

## ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI dal 2016 al 2018

Anno	Deliberazione n. del	Aliquota ordinaria		Aliquota immobili in categoria A10 e D		Aliquota immobili in categoria A10 D C01 C02 C03 Strumentali		Fabbricati rurali		Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze	
		IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI
2016	C.C.n.7 e 8 del 30/04/2016	9,8 per mille	0 per mille	10,6 per mille	0 per mille	-8,10 per mille categoria catastale A10	2,50 per mille categorie catastali A10 e D	0 per mille	1 per mille	<b>L'abitazione principale è esentata dal 2014</b> dal pagamento dell'IMU (residenza anagrafica e dimora abituale propria e del proprio nucleo familiare) ----- <b>PAGANO IMU AL 6 per mille</b> solo categorie catastali A01 A08 A09 e relative pertinenze fino alla concorrenza di una per tipologia catastale C06 C07 C02 detrazione euro 200,00	<b style="color: red;">Esenzione tasi dal 2016 aliquota 0 per mille per le casistiche che per il 2014 e 2015 hanno versato sotto elencate</b> (novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015) -Abitazioni principali di categoria catastale A02 A03 A04 A05 A06 A07 A11 e relative pertinenze fino alla concorrenza di una unità immobiliare per tipologia catastale C06 C07 C02 -Unità immobiliari possedute da anziani o disabili ricoverati in istituto che non affittino o cedano diritti reali di proprietà o godimento ad altri -2 per mille Alloggi sociali E quota a carico dell'inquilino 10% ESENTATO (equiparato ad abitazione principale) -Casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio -unità immobiliari possedute dal personale delle Forze di polizia -unità appartenenti alle Cooperative a proprietà indivisa
2017	C.C.n.14 del 30/03/2017					8,10 per mille categoria catastale D (7,6 per mille allo stato e 0,50 al comune)					
2018	in approvazione					7,6 per mille categorie catastali C01 C02 C03 ----- Il comune di Brembio per agevolare le attività commerciali, artigianali e professionali, ha verificato che <b>la tasi (istituita dal 2014)</b> per gli immobili strumentali per le attività sopra indicate e i cui immobili siano di proprietà - è <b>interamente deducibile dalle imposte erariali</b> , mentre per l'IMU NO (solo per il 20% o 30% a seconda degli anni)	2,2 per mille categorie catastali C01 C02 C03 ----- pertanto per chi aveva/ha i requisiti ha deciso di deliberare differenti aliquote rispetto all'ordinaria in modo da permettere a chi poteva usufruire dell'agevolazione di utilizzarla interamente per la massima aliquota tasi applicabile Presentando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31/12/dell'anno				

### NOVITA' IMU - TASI DAL 2016 immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro i primo grado (genitori-figli)

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) intervenendo sulle disposizioni in materia di Tributi Locali, ha modificato il trattamento IMU e TASI per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, ossia genitori e figli. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

**[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]**

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Dall'anno 2016 per tali immobili la base imponibile viene RIDOTTA DEL 50%, a condizione che si rispettino i seguenti requisiti:

- L'abitazione data in comodato **NON deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- Il beneficiario del comodato **DEVE essere parente in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa)** e deve rispettare il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare;
- Il proprietario dell'immobile **DEVE risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato** (il comodante e il comodatario devono essere residenti entrambi nel Comune di BREMBIO);
- Il proprietario dell'immobile **NON deve possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale** ma unicamente la propria abitazione principale oltre a quella concessa in comodato;
- Il proprietario **DEVE** presentare la dichiarazione redatta su modello ministeriale (allegando copia del contratto registrato) attestando il rispetto dei requisiti richiesti.
- Il contratto di comodato **DEVE essere registrato (per poter usufruire dell'agevolazione) presso l'Agenzia delle Entrate; (Prima della registrazione del Contratto verificare il possesso dei requisiti)**. Se redatto in forma scritta andava registrato entro il 20 gennaio 2016 per usufruire dell'agevolazione dall'01/01/2016, mentre in forma verbale potrà essere registrato entro il 01 marzo 2016 (nota MEF prot.2472 del 29/01/2016). Oltre tali date l'agevolazione potrà essere applicata solo dalla data di registrazione del contratto.

Attenzione: Il comodato di un immobile non può sussistere tra contitolari del bene oggetto del contratto di comodato.

I contribuenti che hanno registrato il comodato gratuito e vogliono usufruire dell'agevolazione dovranno presentare dichiarazione imu redatta su modello ministeriale entro le scadenze normative

**TERRENI AGRICOLI:** esenzione pagamento dall'01/01/2016 per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o/o imprenditori agricoli professionali - iscritti alla previdenza agricola

(legge di stabilità 2016 comma 13 Legge 28.12.2015 n.208)

<p><b>Base imponibile Immobili</b> Rendita catastale aumentata del 5% (art.3 c.148 L.662 del 23/12/06)per i moltiplicatori indicati per tipologia di immobile elenco A</p>	<p><b>Elenco A</b></p> <table border="1"> <tr> <td>160</td> <td>Fabbricati classificati nel gruppo catastale A, C2, C6, C7 - con esclusione della categoria A10 -</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Fabbricati classificati nel gruppo catastale B, C3, C4, C5</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Fabbricati classificati nel gruppo catastale A10 e D5</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>Fabbricati classificati nel gruppo catastale D con esclusione D5</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>Fabbricati classificati nel gruppo catastale C1</td> </tr> </table>	160	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A, C2, C6, C7 - con esclusione della categoria A10 -	140	Fabbricati classificati nel gruppo catastale B, C3, C4, C5	80	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A10 e D5	65	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D con esclusione D5	55	Fabbricati classificati nel gruppo catastale C1	<p><b>Terreni</b> Reddito dominicale aumentato per 25% per moltiplicatori elenco B</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Elenco B</b></td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>Terreni agricoli</td> </tr> </table>	<b>Elenco B</b>		135	Terreni agricoli	<p><b>CODICI F24 TASI</b></p> <p><b>Codice catastale comune B141</b>      <b>Codici F24 :</b></p> <table border="1"> <tr> <td>3958</td> <td>Abitazione principale e relative pertinenze</td> </tr> <tr> <td>3959</td> <td>Fabbricati rurali ad uso strumentale</td> </tr> <tr> <td>3960</td> <td>Aree fabbricabili</td> </tr> <tr> <td>3961</td> <td>Altri fabbricati</td> </tr> </table>	3958	Abitazione principale e relative pertinenze	3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	3960	Aree fabbricabili	3961	Altri fabbricati	<p><b>Aree fabbricabili</b> art. 5 comma 5 del D.Lgs.504/92</p> <p><b>Valore venale in comune commercio</b></p> <p>-----</p>	<p>Si precisa che i comuni hanno la facoltà di deliberare dei valori minimi di riferimento</p>		
160	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A, C2, C6, C7 - con esclusione della categoria A10 -																												
140	Fabbricati classificati nel gruppo catastale B, C3, C4, C5																												
80	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A10 e D5																												
65	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D con esclusione D5																												
55	Fabbricati classificati nel gruppo catastale C1																												
<b>Elenco B</b>																													
135	Terreni agricoli																												
3958	Abitazione principale e relative pertinenze																												
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale																												
3960	Aree fabbricabili																												
3961	Altri fabbricati																												
<p><b>La base imponibile è ridotta del 50% per:</b></p> <p><b>Immobili inagibili/inabitabili:</b>previa presentazione istanza e verifica tecnica (contattare ufficio tributi per chiarimenti).</p> <p><b>Immobili storici</b></p>	<p><b>Versamenti scadenze -</b></p> <p><b>16/06 acconto</b>      <b>o</b></p> <p><b>soluzione unica</b></p> <p><b>16/12 saldo</b></p>	<p><b>B141</b></p> <p><b>codice comune per F24</b></p>	<p><b>CODICI F24 IMU</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia immobili</th> <th>Codice IMU comune</th> <th>Codice IMU stato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abititaz Princip pertinenze</td> <td>3912</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fabb rurali Uso strument.</td> <td>3913</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terreni</td> <td>3914</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aree fabb</td> <td>3916</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altri fabb</td> <td>3918</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobili D ad aliquota base 0,76%</td> <td></td> <td>3925</td> </tr> <tr> <td>D incremento comune 0,12%</td> <td>3930</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia immobili	Codice IMU comune	Codice IMU stato	Abititaz Princip pertinenze	3912		Fabb rurali Uso strument.	3913		Terreni	3914		Aree fabb	3916		Altri fabb	3918		Immobili D ad aliquota base 0,76%		3925	D incremento comune 0,12%	3930		<p><b>Importo Minimo Da versare</b></p> <p><b>Euro 10,00</b></p> <p>Riferito all'imposta annua complessiva dovuta dal contribuente e non agli importi relativi alle singole rate</p>	<p><b>30/06/n+1</b></p> <p><b>Scadenza presentazione Dichiarazioni IMU e TASI</b></p>
Tipologia immobili	Codice IMU comune	Codice IMU stato																											
Abititaz Princip pertinenze	3912																												
Fabb rurali Uso strument.	3913																												
Terreni	3914																												
Aree fabb	3916																												
Altri fabb	3918																												
Immobili D ad aliquota base 0,76%		3925																											
D incremento comune 0,12%	3930																												